

SCHEMA DI SINTESI

LE NOVITA' DELL'ANNO 2023 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO (Legge n. 197/2022)

Nella Tabella che segue sono riportate, in sintesi, le principali novità di carattere tributario che interessano le persone fisiche non titolari di partita Iva, che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Articolo 1 della Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), pubblicata sulla G.U. 29.12.2022, n. 303

| Comma | Descrizione |
|---------------|---|
| da 17 a 19 | Bonus sociale elettrico e gas È incrementato da 12mila a 15mila euro il valore soglia dell'Isee familiare per accedere alle facilitazioni per l'anno 2023 riservate ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale. |
| 63 | Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti Ridotta dal 10% al 5%, per l'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l'anno prima, di redditi non superiori a 80mila euro. |
| 74 | Agevolazioni "prima casa" per under 36 Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto); niente imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento. |
| 76 | Detrazione Irpef per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica Reintrodotta l'agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. Consiste in una detrazione dall'Irpef lorda pari al 50% dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità. |
| da 77 a 79 | Pensioni di fonte svizzera e di fonte monegasca Il regime di tassazione sostitutiva con aliquota del 5% delle somme erogate dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Avs) e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (Lpp), già applicato in caso di intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani, è esteso all'ipotesi in cui il soggetto residente percepisca le prestazioni senza tale intervento. Imposta sostitutiva del 5% anche sulle somme della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del principato di Monaco corrisposte a residenti senza il tramite di intermediari finanziari italiani. |
| 80 | Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e Iap Estesa al 2023 l'esclusione dalla base imponibile Irpef e relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. |
| 81 e 82 | Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente Cancellata la debenza dell'imposta municipale propria per gli immobili occupati |

SCHEMA DI SINTESI

LE NOVITA' DELL'ANNO 2023 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO (Legge n. 197/2022)

| | |
|-------------------------|---|
| | abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all'autorità giudiziaria. Andrà informato il comune competente, nei modi che saranno decisi con decreto Mef. |
| da 87 a 95 | Affrancamento degli utili da partecipate estere Prevista la possibilità di escludere da imposizione, in capo al partecipante residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. Per l'affrancamento, la cui opzione è esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell'ambito dell'attività d'impresa, occorre versare, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, un'imposta sostitutiva del 9% (soggetti Ires) ovvero del 30% (contribuenti Irpef), ridotta di tre punti percentuali per gli utili percepiti entro il termine per il saldo delle imposte 2023, a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Per le disposizioni attuative della disciplina, è previsto un decreto Mef entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. |
| da 107 a 109 | Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni Ancora una <i>chance</i> per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento - entro il 15 novembre 2023 (in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) - di un'imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un'apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Vi vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per esse, l'imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022. |
| 110 | Agevolazioni per i terreni acquistati da under 40 Estesa l'ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina: per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di persone con meno di 40 anni che, nell'atto di trasferimento, dichiarano di volersi iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell'apposita gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, le imposte di registro e ipotecaria sono dovute nella misura fissa, mentre l'imposta catastale è applicata con l'aliquota dell'1%. |
| 111 | Agevolazioni per l'acquisto di terreni montani Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e lap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale nonché a favore di chi, pur non essendovi iscritto, nell'atto di acquisto assume l'impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni (si decade dalle agevolazioni se, prima del quinquennio, i terreni sono ceduti o non vengono più coltivati o condotti direttamente). Lo stesso regime di favore si applica anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. |
| da 112 a 114 | Affrancamento quote di Oicr e polizze assicurative Altre due ipotesi di tassazione sostitutiva per affrancare futuri redditi; riguardano le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e i contratti di assicurazione sulla vita. L'imposta, del 14%, va versata entro il 16 settembre 2023, applicata, nel primo caso, sulla differenza tra valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e costo o valore di acquisto o sottoscrizione e, nel secondo caso, sulla differenza tra valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e premi versati. |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>da 126 a 147</p> | <p>Disciplina delle cripto-attività Fissate le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività e la loro valutazione. Ne viene anche fornita una nuova definizione: sono una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Previste, inoltre, la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (sulle ultime due sono dovuti gli interessi del 3% annuo), e, in riferimento alle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività (a tal fine, andrà prodotta un'istanza di emersione con il modello che sarà approvato da un provvedimento delle Entrate).</p> |
| <p>da 153 a 159</p> | <p>Definizione agevolata degli avvisi bonari La disposizione riguarda i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o recapitate in data successiva: le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le stesse regole valgono pure per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. Se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie.</p> |
| <p>da 166 a 173</p> | <p>Sanatoria delle irregolarità formali Regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.</p> |
| <p>da 174 a 178</p> | <p>Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie L'istituto, in riferimento alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all'anno d'imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l'intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023.</p> |
| <p>da 179 a 185</p> | <p>Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 (accertamenti con adesione relativi a Pvc,</p> |

SCHEMA DI SINTESI

LE NOVITA' DELL'ANNO 2023 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO (Legge n. 197/2022)

| | |
|---------------------|--|
| | avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio; acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero). Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali). |
| da 186 a 205 | <p>Definizione agevolata delle controversie tributarie</p> <p>La procedura consente di definire le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Prevede la presentazione di un'apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il costo varia a seconda del grado e dell'esito del giudizio: 90% per i ricorsi iscritti in primo grado; in caso di soccombenza della competente Agenzia, 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; 5% per le liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio; per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, 15% se l'Agenzia è soccombente nell'ultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi; per le controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità. Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se il totale supera mille euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l'aggiunta degli interessi legali. Ciascun ente territoriale, entro marzo 2023, può disporre l'applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui è parte direttamente o lo è un suo ente strumentale.</p> |
| da 206 a 212 | <p>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</p> <p>Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell'intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.</p> |
| da 213 a 218 | <p>Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione</p> <p>Le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese. La procedura si perfeziona firmando l'accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni.</p> |
| da 219 a 221 | <p>Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi</p> <p>Opportunità, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in</p> |

SCHEMA DI SINTESI

LE NOVITA' DELL'ANNO 2023 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO (Legge n. 197/2022)

| | |
|---------------------|--|
| | un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria sull'imposta ancora dovuta. |
| da 222 a 230 | <p>Stralcio dei carichi fino a mille euro</p> <p>Previsto l'annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l'annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all'agente della riscossione e sui propri siti istituzionali. La riscossione dei debiti comprendenti somme "stralciabili" è sospesa fino al 31 marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora.</p> |
| da 231 a 252 | <p>Rottamazione quater</p> <p>Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali: è il beneficio spettante a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate. In quest'ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023), i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e al 30 novembre 2023; le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall'agente della riscossione. È possibile fruirne pure per debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della "rottamazione" varie e il "saldo e stralcio" per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell'ipotesi in cui si sia determinata l'inefficacia di quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.</p> |
| 277 | <p>Bonus mobili</p> <p>Incrementato a 8mila euro, per il 2023, l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto resta a 5mila euro.</p> |
| 281 | <p>Riduzione cuneo fiscale</p> <p>Confermato per il 2023 l'esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati: spetta se la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro al</p> |

SCHEMA DI SINTESI

LE NOVITA' DELL'ANNO 2023 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO (Legge n. 197/2022)

| | |
|-----------|--|
| | <p>mezzo, pari a 35mila euro annui. Il beneficio è innalzato al 3% se la retribuzione non eccede i 1.923 euro mensili, cioè 25mila euro annui.</p> |
| 357 e 358 | <p>Assegno unico per figli a carico Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli. Rese strutturali, infine, le misure a favore dei figli disabili, inizialmente previste solo fino al 31 dicembre 2022.</p> |
| 365 | <p>Bonus barriere architettoniche Prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, DI 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.</p> |
| 384 | <p>Limite all'utilizzo del contante Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.</p> |
| 538 | <p>Bonus psicologo Confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all'albo degli psicologi, già erogato per l'anno 2022 fino a un massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce dell'Isee, comunque non oltre i 50mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino all'importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.</p> |
| 579 | <p>Borse di studio per universitari disabili Sancita l'irrelevanza reddituale, a decorrere dal 2023, delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità: quelle somme non vanno considerate ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, della pensione per gli invalidi civili totali, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi e della pensione per i ciechi civili assoluti o parziali, nonché dell'eventuale maggiorazione.</p> |
| 630 | <p>Carte per le spese culturali dei giovani Cambiano, dal 2023, i criteri per l'assegnazione ai giovani di contributi per l'acquisto di biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché per corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera. In luogo di 18App, sono ora previste: una "Carta della cultura Giovani", per gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello di compimento dei 18 anni; una "Carta del merito", per gli iscritti alle scuole superiori che conseguono il diploma a non più di 19 anni con voto di almeno 100 centesimi, assegnata e spendibile nell'anno successivo a quello del diploma e cumulabile con la "Carta della cultura Giovani". Le somme ricevute non costituiscono reddito imponibile e non</p> |

SCHEMA DI SINTESI

LE NOVITA' DELL'ANNO 2023 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO (Legge n. 197/2022)

| | |
|---------------------|---|
| | <p>rilevano ai fini Isee. Un decreto interministeriale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, definirà le regole di attuazione, la cui violazione può comportare la disattivazione della carta, la cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, il diniego di accredito o il recupero delle somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. Per i trasgressori, c'è una sanzione di importo compreso tra 10 e 50 volte la cifra indebitamente percepita o erogata, comunque non inferiore a 1.000 euro. Nei casi più gravi, il prefetto può sospendere l'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale anche fino a 60 giorni.</p> |
| 750 e 751 | <p>Sisma 2016 nel Centro Italia Prorogate alcune misure di favore per le zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016-2017: le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro; gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili non concorrono all'imponibile Irpef/Ires fino all'anno d'imposta 2022 e sono esenti dall'Imu fino al 2023; le attività con sede legale od operativa nei territori del cratere sono esenti dai canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari anche nel 2023.</p> |
| 768 | <p>Sisma 2012 in Emilia Prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, l'esenzione Imu per i fabbricati situati in determinati comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.</p> |
| da 834 a 836 | <p>Fiscalità immobiliare in Friuli Novità dal 2023 per l'imposizione locale sugli immobili situati nel territorio dei comuni della regione autonoma Friuli Venezia Giulia: al posto dell'Imu, si applicherà l'Ilia (imposta locale immobiliare autonoma), istituita dalla legge regionale 17/2022.</p> |
| 837 | <p>Prospetto delle aliquote Imu Due modifiche alla disciplina dell'Imu: le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote d'imposizione sono modificabili con decreto Mef; a partire dal primo anno di obbligatorietà del prospetto delle aliquote, che deve essere inserito nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini per consentirne l'applicazione nell'anno di riferimento, se manca la tempestiva pubblicazione di una delibera approvata, devono essere applicate le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale, non più, come finora previsto, quelle vigenti nell'anno precedente.</p> |
| 894 e 895 | <p>Proroga del superbonus al 110% Individuate alcune fattispecie per le quali all'incentivo per l'efficientamento energetico (articolo 119, DI 34/2020) non si applica la diminuzione dal 110 al 90%, prevista a partire dal 2023 dal "decreto Aiuti <i>quater</i>": interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila; interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea) e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022; interventi effettuati dai condomini per i quali l'approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev'essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea) e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022; interventi di demolizione</p> |

SCHEMA DI SINTESI

LE NOVITA' DELL'ANNO 2023 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO (Legge n. 197/2022)

| | |
|--|---|
| | e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo. |
|--|---|

In aggiunta alle novità su indicate si evidenzia che con il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022) è stata disposta la proroga dal 31/12/2022 al 30/06/2023 del termine di presentazione della Dichiarazione IMU per l'anno 2021.

Poiché resta confermata la scadenza del 30/06/2023 per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2022, entro il prossimo 30 giugno scadranno i termini per la presentazione di entrambe le annualità.